

ALESSANDRO GRANGIOTTI

## **La protezione internazionale delle denominazioni nel nuovo regolamento sulle IG**

Il nuovo Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio 2024/1143 sulle Indicazioni Geografiche e le altre indicazioni di qualità pubblicato sulla GUUE il 23 aprile 2024 scorso - che si prefigge l'obiettivo di introdurre un sistema organico di IG per quei prodotti dotati di caratteristiche, attributi o reputazione legati al luogo di produzione, ricomprendendovi anche i vini e le bevande spiritose e che abroga il reg. 2012/1151 (pacchetto qualità), modifica il reg. 2013/1308 (OCM vino) e il reg. 2019/787 (bevande spiritose) - racchiude in sé anche una parte rivolta alla protezione internazionale delle indicazioni geografiche, da intendersi qui segnatamente come extra-europea, contenuta all'interno del Titolo IV dedicato alla modifica dei regolamenti preesistenti sui quali il nuovo regolamento impatta direttamente, e per quanto attiene alla parte per così dire internazionale al reg. 2019/1753 relativo all'attuazione dell'Atto di Ginevra.

Invero il nuovo regolamento sulle IG contiene a questo riguardo un unico articolo, l'art. 86, il quale modifica due norme del regolamento 2019/1753 inerente l'Atto di Ginevra, inserendovi, per entrambe di esse, un paragrafo supplementare, sulla base dell'esigenza, espressa chiaramente nei Considerando da (72) a (74), di allineare le disposizioni su vini e bevande spiritose alle norme comuni, e della necessità di modificare talune definizioni di indicazioni geografiche protette proprio allo scopo di renderle uniformi a quelle utilizzate in ambito OMC/WTO.

Con riferimento alla protezione internazionale delle indicazioni geografiche, essa si fonda su diversi strumenti e, segnatamente, sull'accordo noto come *TRIPs (Trade-Related aspects of Intellectual Property rights)*, concluso nel 1994 nel quadro dell'*Uruguay Round del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)*, quale allegato all'accordo istitutivo della *World Trade Organization (WTO)*, menzionato nel Considerando (73), il quale, sostanzialmente, ha lo scopo di proteggere adeguatamente i diritti di proprietà intellettuale legati al commercio, tenendo conto della diversità dei sistemi giuridici nazionali, e di stabilire al contempo norme minime con valore multilaterale contro la contraffazione: per le IG i contraenti sono tenuti a impedire l'uso di qualsiasi indicazione ingannevole riguardo all'origine del prodotto e qualsiasi utilizzazione che costituisce un atto di concorrenza sleale, mentre per le IG dei vini e delle bevande alcoliche, anche quando non esiste alcun rischio di ingannare i consumatori, è prevista una protezione aggiuntiva.

Sempre all'interno del perimetro OMC/WTO, poi, quello noto come sistema di Lisbona è formato da due atti temporalmente distinti. Da una parte, l'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche del 1958: un trattato amministrato da OMPI/WIPO (*World Intellectual Property Organization*) relativo alla protezione delle denominazioni d'origine (DO), che mira a proteggere quei prodotti che hanno un legame particolarmente forte con il loro luogo di origine attraverso una registrazione internazionale e l'obbligo per i contraenti di assicurare l'*enforcement* sul proprio territorio nazionale a determinate condizioni e in conformità col proprio sistema giuridico. Dall'altra, il successivo Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona, risalente al 2015 ma entrato in vigore solo nel 2020, che amplia il campo di applicazione dell'Accordo di Lisbona estendendolo a tutte le IG e permettendo anche alle organizzazioni internazionali di diventare parti contraenti (ciascuna parte contraente è tenuta a proteggere sul proprio territorio, nell'ambito del proprio sistema giuridico, le DO e le IG provenienti da altri paesi firmatari per le quali accetta la protezione).

Nel 2019 l'Unione europea in virtù dell'apertura dell'Accordo di Lisbona anche alle organizzazioni internazionali, che da quel momento possono diventarne contraenti, ha scelto di aderirvi e lo ha fatto col regolamento 2019/1753 - uno dei tre su cui espressamente il nuovo regolamento sulle IG interviene in maniera diretta, modificandone talune disposizioni - in rappresentanza di tutti gli SM,

pur consentendo al contempo la permanenza di quelli che avevano già aderito all'Accordo di Lisbona. Inoltre, con la coeva decisione 2019/1754 ha sancito la propria competenza esclusiva in materia. Sempre il regolamento 2019/1753 ha stabilito altresì la responsabilità della Commissione europea per la procedura di deposito delle domande di registrazione internazionale delle IG relative ai prodotti originari dell'Unione e per la verifica delle condizioni.

Poiché le DO e le IG, al pari di altre forme di proprietà intellettuale, per essere protette efficacemente necessitano di uno strumento globale abbastanza flessibile da soddisfare le esigenze di molteplici giurisdizioni, superando i sistemi nazionali e la varietà intrinseca ad essi, l'Atto di Ginevra, che si innesta sul previgente sistema di registrazione internazionale di protezione dei nomi che identificano l'origine geografica dei prodotti, è concepito affinché i titolari di DO (*Appellations of Origin*) e IG (*Geographical Indications*) possano presentare un'unica domanda e pagare un unico *set* di *fees* per ottenere la protezione in più giurisdizioni. Senza entrare nel merito del funzionamento dell'Atto di Ginevra, va tuttavia rammentato che i contraenti possono utilizzare qualsiasi strumento legislativo a livello nazionale per proteggere i prodotti registrati nell'ambito del sistema di Lisbona, purché ne soddisfi i requisiti, quali ad esempio *lex specialis*, legge sui marchi, disposizioni amministrative, etc., mentre la domanda di registrazione internazionale può essere presentata direttamente dai beneficiari o dai loro rappresentanti o dall'Autorità nazionale competente.

Conclusivamente, le modifiche apportate dall'art. 86 del nuovo regolamento sulle IG e le altre indicazioni di qualità al regolamento 2019/1753, e nello specifico ai due articoli, l'art. 2 sulla *Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche* e l'art. 11 sulle *Disposizioni transitorie per le denominazioni di origine originarie degli Stati membri già registrate nell'ambito dell'Accordo di Lisbona*, aggiungendo a ciascuno di essi un nuovo paragrafo, in entrambi i casi rubricato come 2bis, riguardano, rispettivamente:

- quanto alla facoltà per gli Stati membri di richiedere alla Commissione europea di iscrivere nel registro internazionale le indicazioni geografiche originarie dei rispettivi territori che sono protette e registrate ai sensi del diritto dell'Unione per il tramite di persone fisiche, persone giuridiche e altri beneficiari ovvero su iniziativa propria, la deroga in virtù della quale la richiesta di registrazione possa provenire direttamente da parte di un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi del nuovo regolamento sulle IG, coerentemente con il Considerando (74);

- quanto invece alla possibilità, con riferimento alle DO originarie di uno Stato membro che è parte dell'Accordo di Lisbona, che quest'ultimo ove richiesto chieda a sua volta la registrazione internazionale della denominazione (se lo Stato membro interessato ha ratificato l'Atto di Ginevra o aderito al medesimo conformemente all'autorizzazione di cui all'articolo 3 della decisione 2019/1754) oppure la cancellazione dal registro internazionale, che ora - anche per le DO originarie di uno Stato membro che è parte dell'Accordo di Lisbona di un prodotto che non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento 2012/1151 ma che rientra in quello del nuovo regolamento IG - la scelta tra registrazione internazionale e annullamento della registrazione avvenga ad opera dello SM interessato.

Salva la verifica dell'attuazione concreta mediante gli emanandi atti delegati ed esecutivi nonché l'applicazione al livello nazionale delle suddette novità introdotte dal regolamento in esame (rilevi certamente di non poco momento), sembrerebbe che tanto l'allineamento delle disposizioni in materia con le norme dell'accordo TRIPs quanto il rafforzamento del ruolo dei gruppi di produttori - che peraltro informa organicamente la nuova disciplina - nella procedura di registrazione delle indicazioni geografiche dell'Unione nel registro internazionale, possano considerarsi realizzati. *Rectius*, avviati.